



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1235 del 12 DIC. 2024

Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'attività di videosorveglianza della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (di seguito FSGT) – Determinazioni conseguenti

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 3 del 01.01.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente – "al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione";

Richiamata la deliberazione n. 17 del 27.03.2023 con cui il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione –nell'ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi, e al fine di conferire maggiore tempestività all'adozione degli atti e dei provvedimenti agli stessi sottesi - ha attribuito al Direttore Generale specifiche deleghe di funzioni e di firma, come da prospetti allegati alla succitata deliberazione;

VISTO il decreto del Ministro della salute 12 ottobre 2022 – e relativa integrazione con DM del 25 ottobre 2023 – con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza (ASST), ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nella disciplina «pediatria» e si è proceduto, altresì, alla trasformazione dell'IRCCS Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza in Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (di seguito anche FSGT);

Considerato che in conseguenza del mutato assetto istituzionale ed organizzativo conseguente al suddetto riconoscimento si è reso necessario rivedere, in un'ottica di promozione dell'eccellenza, il complessivo modello di governance della neo istituita Fondazione, anche con particolare riguardo a quelli in tema di protezione dei dati, e che tale revisione ha condotto all'individuazione di un sistema integrato di gestione della privacy fortemente interconnesso con l'organizzazione aziendale finalizzato a stabilire politiche, obiettivi e priorità di interventi in stretto raccordo con la Direzione strategica;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 73 del 18.1.2024, con il quale è stato istituito il Comitato "Privacy", composto da professionalità multidisciplinari, deputato a contribuire a migliorare il processo di implementazione e di adeguamento della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679, particolarmente impegnativo a seguito della trasformazione di ASST Monza in Fondazione IRCCS di diritto pubblico, ed a realizzare un orientamento omogeneo, nell'ottica dell'accrescimento qualitativo delle attività individuali e della performance organizzativa della Fondazione stessa;



Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori



Tenuto conto che al predetto Comitato tra i vari compiti è stato attribuito anche quello di definire le priorità e validare le proposte di sviluppo per la corretta implementazione delle politiche aziendali in tema di protezione dei dati, anche attraverso la lettura integrata con dati e informazioni derivanti dagli altri sistemi di monitoraggio aziendali e dall'ulteriore documentazione strategica della FSGT;

Visto il decreto del Direttore generale n. 979 del 03.10.2024, con il quale è stato approvato il Modello Organizzativo Privacy (MOP) per l'implementazione ed attuazione di politiche adeguate ed efficaci in materia di protezione dei dati ed i relativi allegati ed è stato avviato il processo di revisione e di aggiornamento continuo della documentazione aziendale in tema di protezione dei dati personali;

Considerato che tra gli interventi individuati come prioritari è stata ricompresa la revisione del Regolamento per la videosorveglianza attualmente vigente, al fine di consentire alla Fondazione di essere pienamente aderente al quadro normativo e regolamentare in materia, e di stare al passo con l'innovato contesto istituzionale ed organizzativo di riferimento.

Richiamata la seguente normativa in materia:

- la Legge n. 300/1970 c.d. "Statuto dei Lavoratori", come modificata dal Decreto Legislativo n. 151/2015;
- il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- il Decreto Legislativo n. 196/2003 c.d. Codice Privacy e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 (c.d. "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
- WP 248 Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679;

Ritenuto necessario - nel pieno rispetto delle summenzionate disposizioni normative in materia di Privacy, nonché di quelle a tutela dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) - adottare un nuovo Regolamento con l'obiettivo di disciplinare compiutamente l'attività di videosorveglianza, nonché le modalità di installazione ed utilizzo dei relativi sistemi, al fine di garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che a diverso titolo frequentano la struttura ospedaliera e che accedono alla stessa, tra cui anche il personale sanitario che vi opera, in considerazione della recrudescenza degli episodi di violenza in danno dei professionisti nell'esercizio delle funzioni istituzionali;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 4, l. n. 300 del 1970, a mente del quale gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi "anche la possibilità di controllo a distanza" dell'attività dei dipendenti, "possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale" e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia

possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo allorquando sia preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro;

Considerato altresì che l'attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è condizione indefettibile per l'installazione di sistemi di videosorveglianza e che la sua violazione, così come stabilito dall'articolo 171 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede secondo la legge penale specifiche conseguenze sanzionatorie;

Visto il nuovo Regolamento per la disciplina dell'attività di videosorveglianza di FSGT (e relativi allegati: all 1. Planimetria; all 2. Informativa semplificata, cartello; 3. all Informativa per i trattamenti di dati relativi alla videosorveglianza; all 4. Modulo per esercitare il diritto di accesso), che, accluso al presente provvedimento, ne costituisce parte integrate e sostanziale, i cui contenuti sono stati previamente condivisi con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) della Fondazione e con i Responsabili delle strutture competenti per materia;

Visto il documento relativo alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA), redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del GDPR, nonché dal Provvedimento dell'Autorità Garante n. 467 dell'11/10/2018;

Acquisita agli atti la mappatura degli impianti di videosorveglianza installati presso FSGT, effettuata dal Responsabile della S.S. Servizi Amministrativi Tecnici ed Economali di Base, competente per ogni eventuale ed ulteriore successivo aggiornamento di cui al Regolamento di cui trattasi;

Dato atto che in data 5 dicembre 2024, così come previsto dalle summenzionate disposizioni normative, il predetto Regolamento sulla videosorveglianza è stato posto all'attenzione delle rappresentanze sindacali aziendali e che il confronto sindacale si è risolto positivamente, esitando il medesimo nella stipula di un apposito Accordo che ha confermato l'aderenza e la corrispondenza dei principi e delle disposizioni del Regolamento ai diritti giuridicamente rilevanti delle categorie rappresentate e di cui le predette rappresentanze sindacali sono portatrici di interessi;

Dato atto altresì, che nell'eventualità di modifiche sostanziali e/o aggiornamenti al predetto Regolamento o che dovessero intervenire successivamente alla sua approvazione, anche con riguardo alla mappatura degli impianti in considerazione di eventuali, nuove installazioni, queste ultime saranno oggetto di puntuale informativa da trasmettere alle rappresentanze sindacali;

Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio della Fondazione;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, dott. Antonio Borreca, Responsabile della S.S. Servizi Amministrativi Tecnici ed Economali di Base, con particolare riguardo alla regolarità della fase istruttoria sottesa all'adozione del nuovo Regolamento sulla videosorveglianza, nonché alla correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espressi ai sensi delle norme legislative e statuarie;

DECRETA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

- di prendere atto dell'esito favorevole del confronto sindacale tenutosi in data 5 dicembre 2024 con le rappresentanze sindacali aziendali in merito al nuovo Regolamento per la disciplina dell'attività di videosorveglianza, esitato in un apposito Accordo acquisito agli atti dell'Amministrazione, che ha confermato l'aderenza e la corrispondenza dei principi e delle disposizioni del Regolamento ai diritti giuridicamente rilevanti delle categorie rappresentate e di cui le predette rappresentanze sindacali sono portatrici di interessi;
- di prendere atto del documento relativo alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA), redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del GDPR, nonché dal Provvedimento dell'Autorità Garante n. 467 dell'11/10/2018 ed acquisito agli atti dell'Amministrazione:
- di approvare, per gli effetti, il nuovo Regolamento per la disciplina dell'attività di videosorveglianza – e relativi allegati: 1. Planimetria; 2. Informativa semplificata (cartello);
 Informativa per i trattamenti di dati relativi alla videosorveglianza; 4. Modulo per esercitare il diritto di accesso – che accluso al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4. di dare atto che, con successivo e separato atto, si procederà alla nomina del dott. Antonio Raffaele Borreca (Responsabile della S.S. Servizi Amministrativi Tecnici ed Economali di Base) quale designato al trattamento dei dati personali di videosorveglianza per la durata di anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del sopra richiamato atto di nomina;
- 5. di demandare al dott. Antonio Raffaele Borreca, Responsabile della S.S. Servizi Amministrativi Tecnici ed Economali di Base, nonché alle Strutture direttamente interessate dal documento oggetto del presente provvedimento, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, ogni adempimento strumentale alla completa attuazione del regolamento, nonché a garantire la massima diffusione sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente/Atti Generali;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio della Fondazione;
- 7. di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, dott. Antonio Borreca, Responsabile della S.S. Servizi Amministrativi Tecnici ed Economali di Base, con particolare riguardo alla regolarità della fase istruttoria sottesa all'adozione del nuovo Regolamento sulla videosorveglianza, nonché alla correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;





8. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale (Silvano (Casazza)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigao

Direttore Sanitario: Aida Andreassi





Allegato al decreto del Direttore Generale

del 12 DIC, 2024

Oggetto: Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'attività di videosorveglianza della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (di seguito FSGT) -Determinazioni conseguenti

Il Responsabile della S.S. Servizi/Amministrativi Tecnici ed Economali di Base: dott. Antonio Borreca

Visto di conformità economica

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità: Dr. Toni Genco

б





Regolamento aziendale per la videosorveglianza

Riferimenti normativi del Regolamento aziendale per la videosorveglianza

NORMATIVA EUROPEA

Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo anche "RGPD") "REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

NORMATIVA NAZIONALE

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali", come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.;
- "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" (G.U. 27 maggio 1970, n. 131);
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i;
- "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e dellasicurezza nei luoghi di lavoro";
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 "Provvedimento in materia di videosorveglianza." Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018 [9058979];
- Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104

LINEE GUIDA

- EDPB Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (Versione 2.0 Adottate il 29 gennaio 2020);
- WP 248 Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679;

Sommario

Riferimenti normativi del Regolamento	2
Regolamento aziendale per la videosorveglianza	
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Finalità e principi generali	5
Art. 4 - Tutela della riservatezza personale	
Art. 5 - Tutela dei lavoratori	5
Art. 6 – Caratteristiche e ubicazione degli impianti	6
Art. 7 - Titolare, Responsabili del trattamento e Autorizzati al trattamento dei dati	11
Art. 8 – Utilizzo dei dati	12
Art. 9 – Conservazione dei dati	13
Art. 10 - Misure di Sicurezza	13
Art. 11 – Informativa	
Art. 12 – Diritto di accesso alle immagini personali	14
Art. 13 – Sanzioni e azioni di ripristino	14
Art. 14 – Disposizioni finali	15

Regolamento aziendale per la videosorveglianza

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di installazione e di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, nonché il trattamento dei dati personali effettuato con detti impianti, all'interno e all'esterno delle strutture di pertinenza della Fondazione in conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 300/1970, dal decreto legislativo 196/2003 "Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in poi "Codice Privacy"), dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza", emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010 (d'ora in poi "Provvedimento del Garante").

L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento giuridico ove applicabili. In particolare, i Soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento e in relazione a rilevazioni di immagini mediante sistemi di videosorveglianza, possono trattare dati personali nel rispetto dei vigenti e rinnovati principi in materia di protezione e riservatezza dei medesimi, soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Le riprese filmate sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni a scopo divulgativo o di comunicazione aziendale, che coinvolgano il personale dipendente (ad esempio, per finalità informative / formative e di aggiornamento) o gli utenti, non sono oggetto del presente regolamento ma di specifiche disposizioni aziendali.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "videosorveglianza" il sistema o il dispositivo elettronico volto a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree o zone delimitate. In concreto si distinguono le seguenti tipologie:
 - 1. ripresa con visione delle immagini in tempo reale senza registrazione;
 - ripresa con visione delle immagini in tempo reale, con registrazione delle stesse;
 - ripresa con registrazione delle immagini, senza visione delle stesse in tempo reale;
- b) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- c) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; l'immagine di una persona ripresa tramite i sistemi di videosorveglianza equivale a dato personale;
- d) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- e) "dati particolari" (ex sensibili), i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; le immagini di pazienti riprese negli ambienti sanitari e in particolari reparti sono dati personali sensibili;
- f) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;

- g) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) "informativa" informa gli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata ai sensi dell'art. 13 del RGPD. Il Garante propone un modello semplificato1 che indica il Titolare del trattamento, le finalità perseguite e se l'immagine è solo rilevata cioè visionata o anche registrata. È collocata nel raggio d'azione della telecamera, anche nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.

Art. 3 - Finalità e principi generali

La videosorveglianza è finalizzata allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (di seguito FSGT), tenuto conto delle esigenze derivanti dall'organizzazione aziendale. Il trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza è effettuato in ottemperanza al principio di liceità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e la protezione degli operatori sanitari e non, nonché del patrimonio aziendale, rappresentando il medesimo in via indiretta uno strumento di prevenzione dei reati.

In particolare, le principali finalità dell'attività di videosorveglianza presso FSGT sono le seguenti:

- 1. sicurezza degli ambienti di lavoro;
- 2. sicurezza e protezione dell'incolumità pubblica;
- 3. tutela del patrimonio aziendale, anche con riguardo alla prevenzione dei reati;
- tutela e protezione delle persone fisiche all'interno ed all'esterno delle singole strutture aziendali, anche con riguardo alla prevenzione da aggressioni e/o altri reati contro la persona;
- 5. tutela della salute attraverso il monitoraggio dei pazienti (ad es.: monitoraggio continuo dei pazienti in stato di minima coscienza o ricoverati nei reparti in cui si ritiene alto il rischio);
- monitoraggio dei materiali pericolosi e altamente infiammabili presenti nelle strutture aziendali.

L'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle apparecchiature, nonché nelle varie fasi del trattamento stesso. Inoltre deve comportare un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 5, par. 1, lett. d), RGPD).

Qualora le immagini evidenzino elementi rilevanti per le finalità di cui al comma 1, le stesse potranno essere conservate in relazione ai singoli procedimenti cui afferiscono e per il tempo strettamente necessario a consentire gli approfondimenti di competenza, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio / segreto istruttorio.

Le immagini registrate possono essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento. La consegna delle immagini avviene tramite l'utilizzo di dischetti CD/chiavetta USB.

Art. 4 - Tutela della riservatezza personale

L'attività di videosorveglianza viene esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nel RGPD e nel Codice Privacy novellato. Chiunque, in quanto interessato, non è obbligato al conferimento dei dati (immagini) per le finalità indicate nell'informativa, ma nel caso opponga il divieto di ripresa questo potrà comportare l'impossibilità di accedere ai luoghi oggetto di videosorveglianza.

La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze

Allegato n. 1 al Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza
 8 aprile 2010

illecite nella vita privata, di tutela della dignità delle persone e dei lavoratori, dell'immagine aziendale ed infine dalle norme del Codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Art. 5 - Tutela dei lavoratori

L'uso di impianti di videosorveglianza, vietato per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, è ammesso per le finalità indicate nell'art. 3 garantendo, per quanto possibile, che la ripresa dei dipendenti avvenga in via incidentale e con criteri di occasionalità.

In caso di impianti e di apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro e dalla tutela del patrimonio aziendale, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si procederà alla loro installazione soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).²

Art. 6 - Caratteristiche e ubicazione degli impianti

La videosorveglianza non contempla:

- la raccolta di immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce o le immagini;
- la registrazione degli audio;
- l'indicizzazione o digitalizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa;
- sistemi dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici o che permettono di riprendere, registrare e segnalare automaticamente comportamenti ed eventi anomali

Gli impianti sono installati c/o le seguenti sedi della FSGT:

- Aree comuni, parcheggi, ingressi, in cui possono essere presenti pazienti, visitatori, dipendenti, dipendenti di ditte esterne, minori;
- Con funzionalità di videoregistrazione h24 senza registrazione degli audio, conservazione delle videoregistrazioni 72h, cancellazione automatica delle videoregistrazioni per sovra registrazione, senza alcuna funzionalità avanzata di riconoscimento delle targhe, di uomo a terra.

- Elenco telecamere installate 311 - Elenco telecamere da installare 22

Telecamere c/o Edifici / Zone escluse dai Lavori del Concessionario con Server dedicati	Piani	N. Telecamere
Villa Serena	P00	8
Villa Serena	P01	3
Ingresso dipendenti e ingresso carraio via Pergolesi	25 85-5-15	4
Ingresso dipendenti via Cadore		4

serena, cabina elettrica, verso malattie in- ettivi, parcheggio visitatori		42
Area ecologica, centrale termica		9
Quadreria		6
Farmacia, camera mortuaria		8
Pronto soccorso		24
Parcheggio moto		4
Chiesa		6
Palazzina infettivi		16
Parcheggio Palazzina infettivi		10
Criobiologia		1
Anatomia Patologica		11
Genetica medica		2
Anestesisti rianimatori		3
Parcheggio via Cadore esterno		4
Totale telecamere installate c/o aree escluse dai lavori del Concessionario		165
Palazzina Accoglienza	piano interrato	4
Palazzina Accoglienza	PSM	14
Palazzina Accoglienza	P00	26
Palazzina Accoglienza	P01	6
Palazzina Accoglienza	P02	4
Palazzina Accoglienza	P03	4
Palazzina Accoglienza	P04	4
Avancorpo A	PSM	6
Avancorpo A	P00	1
Avancorpo A	P01	5
Avancorpo B	PSM	2
Avancorpo B	P00	1
Avancorpo B	P01	2
Avancorpo C	PSM	4
Avancorpo C	P00	0
Avancorpo C	P01	3
Totale telecamere installate dal Con- cessionario		86
MONOBLOCCO B	Piano Interrato	2

	P00	1
Totale telecamere installate dal Con- cessionario		22
MONOBLOCCO C	P12	0
MONOBLOCCO C	P11	2
MONOBLOCCO C	P10	2
MONOBLOCCO C	P09	2
MONOBLOCCO C	P08	2
MONOBLOCCO C	P07	2
MONOBLOCCO C	P06	2
MONOBLOCCO C	P05 .	2
MONOBLOCCO C	P04	2
MONOBLOCCO C	P03	2
MONOBLOCCO C	P02	2
MONOBLOCCO C	P01	6
MONOBLOCCO C	P00	7
MONOBLOCCO C	PSM	5
MONOBLOCCO C	Piano Interrato	4
Totale telecamere installate dal Con- cessionario		37
MONOBLOCCO B	P12	0
MONOBLOCCO B	P11	2
MONOBLOCCO B	P10	2
MONOBLOCCO B	P09	2
MONOBLOCCO B	P08	2
MONOBLOCCO B	P07	2
MONOBLOCCO B	P06	2
MONOBLOCCO B	P05	2
MONOBLOCCO B	P04	2
MONOBLOCCO B	P03	2
MONOBLOCCO B	P02	2
MONOBLOCCO B	P01	5

Locale Control Room Palazzina Ac- coglienza	Computer contenenti Client, Supervisione TVCC e Server archiviazione connesso alle telecamere in- stallate tramite rete ospedaliera	
Totale generale telecamere installate		311
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	Piano Interrato	4
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	PSM	, 5
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	P00	7
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	P01	6
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	P02	2
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	P03	2
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	P04	2
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	P05	2
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	P06	2
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	P07	2
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	P08	2
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	P09	2
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	P10	2
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	P11	2
MONOBLOCCO A PROGETTATE DA REALIZZARE	P12	0

Con particolare riguardo all'installazione del sistema di sorveglianza presso la Chiesa parrocchiale dell'Ospedale San Gerardo, si rappresenta che la medesima si è resa necessaria in considerazione del susseguirsi di furti dalla cassetta delle offerte, proprio in un'ottica di prevenzione di comportamenti di questo tipo.

Per quel che concerne il Pronto Soccorso, l'installazione delle telecamere di videosorveglianza, oltre a rispondere alle esigenze di tutela della salute dei pazienti, consente di rafforzare le misure di sicurezza a supporto degli operatori sanitari, anche avuto riguardo della recrudescenza dei gravi episodi di violenza in danno dei professionisti nell'esercizio delle funzioni istituzionali e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, nonché di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto legge 1 ottobre 2024, n. 137 recante "Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria", che, tra le altre, integra e modifica gli articoli 380 e 382-bis, del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza e arresto in flagranza differita.

A ciò si aggiunga quanto contenuto negli Accordi sindacali siglati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 300/1970, dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale afferenti, rispettivamente, il personale della Dirigenza sanitaria ed il personale del Comparto Sanità, in materia di controlli a distanza - Utilizzo delle bodycam da parte degli operatori di soccorso dipendenti di AREU ed IRCCS.

In particolare, i predetti Accordi disciplinano l'utilizzo dei dispositivi bodycam finalizzato a garantire la sicurezza e la tutela dell'incolumità degli operatori di soccorso dispendenti di AREU ed IRCCS per l'espletamento dell'attività di emergenza – urgenza extraospedaliera, restando esclusa ogni finalità/forma di controllo a distanza dell'attività di detto personale, nonché l'utilizzo dei medesimi per finalità disciplinari.

Gli impianti sono assoggettati a periodiche attività di manutenzione e aggiornamento tecnologico mediante la dismissione e smaltimento sistematico degli impianti inadeguati;

I dati contenuti negli apparati vengono cancellati automaticamente per sovra registrazione dopo 72 ore;

Le telecamere sono installate affinché l'angolatura e la panoramica delle riprese venga effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere e/o controllare.

I sistemi di videosorveglianza sono a circuito chiuso: l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non è interconnessa con altri sistemi logici, con altri archivi o banche dati e può essere convogliata in dispositivi anche periferici. Le apparecchiature di registrazione sono custodite in luoghi protetti e non sono accessibili senza autenticazione con credenziali di accesso individuali e tracciabili (mediante la compilazione di apposito registro).

L'installazione, la configurazione, il profilo di autorizzazione e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza sono effettuate dalla S.S. Servizi Amministrativi Tecnici ed Economali di Base con personale proprio o tramite ditte esterne. Sarà responsabilità del Direttore della S.S. Servizi Amministrativi Tecnici ed Economali di Base curare la conformità degli impianti alle misure di sicurezza adeguate previste dal RGPD e dal Codice Privacy, direttamente, in caso di realizzazione in economia, o previa attestazione dell'appaltatore (in caso di realizzazione in appalto)

Le installazioni sono effettuate di ufficio, in base a specifiche esigenze, oppure debbono essere richieste al Titolare del trattamento o suo delegato dai Direttori di struttura complessa in relazione a particolari e motivate esigenze secondo criteri di proporzionalità e necessità, previa concertazione con le rappresentanze sindacali.

Il Titolare del trattamento valuterà, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia conforme ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità. La medesima richiesta sarà trasmessa per conoscenza al DPO che supporterà il Titolare del Trattamento nella valutazione, fatti salvi i casi di motivata urgenza.

Ogni nuova installazione deve essere espressamente autorizzata dal Titolare o suo delegato.

Il Responsabile della S.S. Servizi Amministrativi Tecnici ed Economali di Base custodisce, su delega del Titolare, gli elenchi aggiornati delle aree interessate dalle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni: denominazione della sede aziendale, indirizzo, ubicazione della telecamera, zona di ripresa e funzione, presenza di registrazione o rilevazione, caratteristiche tecniche dell'installazione. Tali elenchi dovranno essere resi disponibili al Garante Privacy e ai suoi delegati nelle attività di vigilanza ed ispezione.

All'interno di FSGT sono presenti i sistemi di videosorveglianza indicati nella planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente Regolamento (Allegato 1). La planimetria sarà aggiornata ogni qualvolta necessario a seguito dell'installazione di nuovi impianti ovvero alla disattivazione/rimozione di impianti esistenti.

Art. 7 - Titolare, Designati e Autorizzati al trattamento dei dati per il tramite di sistemi di videosorveglianza.

In conformità con quanto previsto dal documento di programmazione aziendale "Modello Organizzativo per l'implementazione ed attuazione di politiche adeguate ed efficaci in materia di protezione dei dati (MOP)", il Titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è FSGT, nella persona del Direttore generale della Fondazione.

Il Titolare con atto scritto individua il "Designato al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza", integrando la nomina già conferita per i trattamenti di competenza con le seguenti istruzioni. I Designati sono persone fisiche che esercitano funzioni direttive nei settori organizzativi in cui risultano installati i sistemi di videosorveglianza. Il Designato dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare nell'atto di designazione e, inoltre, avrà il compito di:

- adottare le misure di sicurezza e gli interventi disposti dal Titolare del trattamento;
- informare prontamente il Titolare e il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali (es: richieste del Garante, reclami, ricorsi, ecc);
- evadere le richieste degli interessati, proposte ai sensi dell'art.-15 RGPD entro un mese dalla ricezione (prorogabile di ulteriori 2 mesi qualora necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste);
- identificare e nominare per iscritto gli Autorizzati ex art. 29 RGPD e 2-quaterdecies, comma 2, del Codice Privacy novellato, dando loro idonee istruzioni;
- predisporre un piano di formazione nel caso di nuove assunzioni o cambio di mansione degli Autorizzati al trattamento della videosorveglianza;
- vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli Autorizzati;
- custodire i monitor e le apparecchiature del sistema di videosorveglianza;
- adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali e/o archivi della videosorveglianza sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- accedere alle registrazioni effettuate per estrarne copia, nei soli casi consentiti, tracciando l'accesso con idonea documentazione;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;

Il Designato incarica, con atto scritto, i soggetti Autorizzati al trattamento i quali, a norma dell'art. 29 RGPD e 2-quaterdecies, comma 2, del Codice Privacy novellato, operano sotto la loro diretta autorità.

- rispettare le direttive impartite dal Designato al trattamento;
- controllare il buon funzionamento dell'impianto di videosorveglianza installato presso la struttura cui afferiscono e segnalare eventuali anomalie;
- custodire con cura i monitor e l'apparecchiatura per la registrazione onde evitare la distruzione o la perdita di dati;
- non visionare le immagini registrate e non effettuare sulle medesime operazione alcuna, se non nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento (es. consegna di copia all'Autorità Giudiziaria e di PS)
- evitare che alla macchina ove vengono registrate le immagini acceda personale non autorizzato;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate;
- evitare la diffusione dei dati oggetto di trattamento;
- accedere ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione della Direzione generale o del Responsabile del Designato al Trattamento dati, tracciando l'accesso con idonea documentazione;
- mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- segnalare alla Direzione generale, al Designato, al Responsabile della Protezione dei dati (RPD) eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal RGPD e del Codice Privacy;

Il Responsabile della S.S. Servizi Amministrativi Tecnici ed Economali di Base è Designato al trattamento dati per le attività attinenti all'installazione, alla configurazione, al profilo di autorizzazione e alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza. È altresì Designato al trattamento dati per le attività di gestione di tutti i sistemi di videosorveglianza non collegati ad una visualizzazione in tempo reale delle immagini ed ai videoserver collegati alla rete informatica aziendale.

Per le stesse attività la Fondazione si potrà avvalere anche di soggetti esterni preventivamente nominati Responsabili (esterni) del trattamento in conformità all'art. 28 RGPD. Presso la Fondazione è tenuto un elenco aggiornato delle nomine dei responsabili con la relativa documentazione.

Ad ogni buon fine, si rappresenta che sono in corso di adozione specifici modelli standard di atto di nomina a designato e ad autorizzato al trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza, al fine di circoscrivere in maniera puntuale il perimetro delle attività di volta in volta oggetto di autorizzazione in coerenza con le mansioni svolte in virtù del rapporto di lavoro instaurato con FSGT.

Art. 8 - Utilizzo dei dati

I Designati e gli Autorizzati al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza sono le uniche figure autorizzate ad accedere (fisicamente o virtualmente) ai locali in cui sono situate le postazioni di controllo dei sistemi stessi e a visionare le immagini sui monitor durante la rilevazione.

Nel caso di controllo di ambienti sanitari e di monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (ad es.: rianimazione, stati di minima coscienza / stati vegetativi, pronto soccorso, osservazione breve intensiva, ecc.) il Designato e gli Autorizzati devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza dei pazienti e della dignità degli stessi.

In particolare il Designato al trattamento è titolato alla predisposizione di specifici protocolli operativi che disciplinano l'accesso alle riprese video da parte di familiari, parenti e conoscenti dei ricoverati e del personale sanitario.

Fatto salvo quanto previsto dal seguente articolo 9 recante "Conservazione dei dati", nel caso di richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza è possibile prolungare i tempi di conservazione delle immagini al fine di dare seguito a specifiche richieste di queste ultime in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tal caso le immagini registrate sono consegnate dal Designato al trattamento o da un Autorizzato espressamente incaricato ad eseguire operazioni di estrazione, duplicazione e conversione dei file.

L'accesso alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza è vietato a tutti i soggetti non indicati nel presente articolo.

Il Titolare del trattamento dovrà prevedere diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione. La compiuta individuazione dei predetti livelli di accesso sarà oggetto di specifica definizione e/o di integrazione nell'ambito degli atti di nomina ad autorizzato al trattamento.

È sempre vietata la diffusione di immagini idonee a rivelare lo stato di salute.

La Direzione generale accerta la puntuale osservanza, da parte dei Designati al trattamento e degli Autorizzati, delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 9 - Conservazione dei dati e loro cancellazione

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità per un periodo che di norma è di 72 ore dalla rilevazione, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione in considerazioni delle seguenti particolari esigenze:

- necessità di monitorare con continuità i pazienti per fini di tutela della salute;
- necessità di monitorare con continuità le camere mortuarie per la difficoltà di immediata individuazione di problemi tecnici e/o illeciti, stante la mancanza di custodia;
- necessità di monitorare con continuità zone non presidiate o zone di largo afflusso di pubblico per il rischio concreto di furto e/o altro illecito con difficoltà di tempestiva segnalazione.

Nei casi sopra riportati il prolungamento del termine di conservazione avviene comunque sino al massimo di 7(sette) giorni.

L'ulteriore estensione del tempo di conservazione può avvenire in caso di specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. In via del tutto eccezionale, a fronte di reati gravi tentati o consumati, ovvero di fondato sospetto di commissione e/o reiterazione degli stessi presso una sede aziendale, il Titolare del trattamento o suo delegato potrà stabilire per il singolo caso concreto un termine di conservazione superiore, dandone comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Le immagini sono conservate per il periodo indicato dal presente articolo. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati

I Designati delle strutture presso cui sono ubicati i dispositivi di videosorveglianza o che ne detengono il controllo si renderanno garanti della cancellazione dei dati o della loro conservazione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 10 - Misure di Sicurezza

I dati trattati con gli impianti di videosorveglianza devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta (art. 32 RGPD).

Sarà compito dei Designati al trattamento o degli Autorizzati adottare le misure di sicurezza, tecniche e organizzative adeguate, (compreso quelle previste dall'Allegato B del Codice Privacy – Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza che qui si intende integralmente richiamato, seppur abrogato, nonché le misure minime di sicurezza ICT emanate dall'AgID).

Art. 11 - Informativa

Tutti coloro che accedono ai locali di FSGT sono opportunamente informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare.

L'obbligo di informativa, come disposto dall'art. 13 del RGPD, è adempiuto anche con una modalità semplificata, ossia con l'esposizione di cartelli - conformi al modello stabilito dal Comitato Europeo per la protezione dei dati personali - indicanti la presenza nell'area di una o più telecamere.

I cartelli, chiaramente visibili, sono collocati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze di essi e non necessariamente nelle immediate vicinanze della telecamera; gli stessi recano l'indicazione che l'attività è limitata alla rilevazione e registrazione delle immagini (Allegato 2).

L'informativa agli interessati viene inoltre garantita tramite:

- 1. la pubblicazione del presente Regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale agli indirizzi: https://www.irccs-sangerardo.it/regolamenti-aziendali e https://www.irccs-sangerardo.it/privacy
- 2. l'apposizione dell'Informativa sulla videosorveglianza nelle aree videosorvegliate della FSGT (*Allegato 3*)

Art. 12 - Diritto di accesso alle immagini personali

Ai sensi dell'art.-15 RGPD agli interessati identificabili è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

Il diritto di accesso deve essere esercitato mediante istanza scritta, rivolta dall'Interessato - ossia colui nei cui confronti sono prodotte o registrate le riprese visive - al Titolare del trattamento dei dati o suo delegato, per il tramite del modulo allegato al presente Regolamento (Allegato 4).

I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i fini istituzionali di tali organi, previa rilascio di richiesta o ricevuta scritta.

I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini. Qualora questi siano vittime di reati, le registrazioni saranno rilasciate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria. È fatta salva la facoltà dell'interessato di esercitare il diritto alla limitazione del trattamento (ai sensi

dell'art. 18 RGDP).

Art. 13 – Sanzioni e azioni di ripristino

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta responsabilità disciplinare per coloro che hanno posto in essere il comportamento irregolare, siano essi dipendenti o soggetti assimilati ai dipendenti ai sensi del Codice di comportamento aziendale. Sull'argomento, FSGT fornisce ai dipendenti l'informativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dei Lavoratori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

 è punito chiunque abusivamente si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico, ovvero di videosorveglianza, protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene

- contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (art. 615-ter c.p.)
- la rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza, oltre a costituire violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dal Codice Privacy è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni".

In caso di violazione del presente regolamento, la Direzione generale provvederà a porre in atto tutte le azioni necessarie per ripristinare la legalità, disponendo l'immediata interruzione del trattamento in caso di:

- trattamento di dati per scopi non determinati, non espliciti e non leciti;
- trattamento di dati in modo inadeguato, non pertinente e non lecito;
- raccolta di dati non completi ed eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento si rinvia al RGPD e al Codice Privacy, alle Linee guida 3/2019 del Comitato europeo, al Provvedimento del Garante, nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia laddove applicabili.


Allegati:

- 1. Planimetria
- 2. Informativa semplificata (cartello)
- 3. Informativa per i trattamenti di dati relativi alla videosorveglianza
- 4. Modulo per esercitare il diritto di accesso

PLANIMETRIE NON ALLEGABILI IN QUANTO DI GRANDI DIMENSIONI

TROVASI AGLI ATTI DELLA STRUTTURA SEMPLICE SERVIZI AMMINISTRATIVI TECNICI ED ECONOMALI DI BASE

CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA



L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

- presso l'info point
- sul sito internet https://www.irccs-sangerardo.it

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DII MONZA TITOLARE DEL TRATTAMENTO

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:

email: dpo@irccs-sangerardo.it

LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI 72 ORE IN LUOGO RISERVATO E SICURO

IL REGOLAMENTO E L'INFORMATIVA PER I TRATTAMENTI DI DATI RELATIVI ALLA VIDEOSORVEGLIANZA SONO DISPONIBILI ALLA PAGINA WEB ISTITUZIONALE Inttps://www.irccs-sangerardo.it

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA:

- sicurezza degli ambienti di lavoro;
- sicurezza e protezione dell'incolumità pubblica;
- tutela del patrimonio aziendale, anche con riguardo alla prevenzione dei reati;
- tutela e protezione delle persone fisiche all'interno ed all'esterno delle singole strutture aziendali, anche con riguardo alla prevenzione da aggressioni e/o altri reati contro la persona;
- tutela della salute attraverso il monitoraggio dei pazienti

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O SUO DELEGATO:

FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI e-mail: protocollo@irccs-sangerardo.it

PEC: protocollo@pec.irccs-sangerardo.it

Lombardia



Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

INFORMATIVA PER I TRATTAMENTI DI DATI RELATIVI ALLA VIDEOSORVEGLIANZA

ai sensi degli articoli 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

Gentile Interessato/a,

conformemente alla normativa vigente, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, nel rispetto della tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, impronta il trattamento dei dati personali che La riguardano ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	Fondazione San Gerardo dei Tintori, nella persona del Direttore Generale. I dati di contatto sono: Indirizzo: Via Pergolesi, 33, 20900 Monza (MB); Telefono: 03923331 e-mail: protocollo@irccs-sangerardo.it PEC: protocollo@pec.irccs-sangerardo.it
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	Presso il titolare del trattamento è presente il responsabile della protezione dei dati (DPO). I dati di contatto sono: e-mail: dpo@irccs-sangerardo.it
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	 Il trattamento dei dati personali è effettuato: In quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR); per le finalità correlate all'articolo 9, par. 2, let. B ed H del GDPR; Nello specifico, i dati saranno trattati per le seguenti finalità: sicurezza degli ambienti di lavoro; sicurezza e protezione dell'incolumità pubblica; tutela del patrimonio aziendale, anche con riguardo alla prevenzione dei reati; tutela e protezione delle persone fisiche all'interno ed all'esterno delle singole strutture aziendali, anche con riguardo alla prevenzione da aggressioni e/o altri reati contro la persona;



Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori



- tutela della salute attraverso il monitoraggio dei pazienti (ad es.: monitoraggio continuo dei pazienti in stato di minima coscienza o ricoverati nei reparti in cui si ritiene alto il rischio);
- 6. monitoraggio dei materiali pericolosi e altamente infiammabili presenti nelle strutture aziendali.

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle apparecchiature, nonché nelle varie fasi del trattamento stesso. Inoltre deve comportare un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 5, par. 1, lett. d), RGPD).

I dati possono essere trattati per necessità investigative dell'Autorità giudiziaria o di forze di Polizia.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), i sistemi adottati non costituiscono in alcun modo strumento di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti, del personale tecnico-amministrativo e di tutti coloro che operano a vario titolo nella Fondazione.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I dati personali raccolti e trattati tramite il sistema di videosorveglianza sono le immagini di persone e cose che si trovano nel raggio di ripresa delle telecamere.

OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio e strettamente strumentale all'accesso agli spazi della Fondazione sottoposti a videosorveglianza. Il mancato conferimento potrà comportare l'impossibilità per l'interessato di accedere a tali spazi.



Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori



MODALITA' DI TRATTAMENTO

La videosorveglianza è di tipo fisso ed è effettuata per mezzo di telecamere digitali (presso la palazzina accoglienza e i settori B e C) e analogiche (presso le altre aree) che consentono la solo registrazione delle immagini 24 ore su 24, 365 giorni all'anno (ved. "TEMPO DI CONSERVAZIONE").

La videosorveglianza è effettuata primariamente nelle aree interne (comuni) ed esterne di stretta pertinenza della Fondazione (a titolo esemplificativo: atri, accessi perimetrali agli edifici, aree adibite a parcheggi).

Le immagini sono di norma riprese in campo lungo; le immagini estrapolate non consentono la possibilità di ingrandimenti.

Le operazioni di trattamento avvengono prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dal Garante.

Le registrazioni sono conservate su supporti elettronici e storage server ubicati presso il locale "control room" al piano terra della palazzina accoglienza relative ai sistemi di videosorveglianza installati nei settori B e C e nella palazzina accoglienza o nei server dedicati alle single telecamere installate nelle aree esterne o locali comuni interni adiacenti alle telecamere.

Sono adottate misure di sicurezza, in conformità al dettato dell'art. 32 del GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, in rispondenza con la Circolare AgID 2/2017 "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni".

Il sistema di videosorveglianza *non è collegato* con Istituti di Vigilanza privata o forze di Polizia.

PROCESSO AUTOMATIZZATO

Il titolare non utilizza processi decisionali automatizzati finalizzati alla profilazione.

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati saranno conservati non oltre le 72 ore dalla ripresa, o per una durata superiore tenuto conto di eventuali periodi di chiusura della struttura.

Nel caso di sospetta o evidente notizia di danno o di reato, le immagini possono essere estrapolate su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria o del soggetto che abbia sporto denuncia/querela. In detta ipotesi la conservazione delle immagini può essere protratta per un massimo di 7 giorni.



Fondazione IRCCS San Gerardo del Tintori



	Decorsi i termini di conservazione, le immagini sono cancellate automaticamente ed irreversibilmente
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI	Il titolare può comunicare i dati personali anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni euro-unitarie, norme di legge o regolamento.
	Per l'efficienza e la manutenzione degli impianti, la struttura si avvale della collaborazione esterna ad opera della ditta specializzata per la gestione e manutenzione degli impianti, che svolge, in conformità a quanto previsto dall'Atto di nomina in qualità di responsabile ex articolo 28 del GDPR, esclusivamente prestazioni strumentali, subordinate alle scelte del Titolare, sull'impianto e sul relativo software di gestione.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO	I dati personali non saranno trasferiti in paesi ubicati al di fuori dell'Unione europea.
DIRITTI DELL'INTERESSATO	 diritto di accesso ai dati personali ed alle informazioni ai sensi dell'art. 15 del GDPR; diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto in relazione alla necessità di obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti; diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell'art. 18 del GDPR; diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento.



Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori



In considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale), non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all'articolo 16 del GDPR. Non è, altresì, esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'art. 20 del GDPR in quanto le immagini acquisite con il sistema di videosorveglianza non possono essere trasferite ad altri soggetti (salvo i casi di cui al punto "Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dati" della presente informativa).

L'interessato identificabile potrà richiedere l'accesso alle registrazioni nelle quali ritiene di essere stato ripreso (allegando all'istanza idoneo documento di riconoscimento). La risposta a una richiesta di accesso non potrà tuttavia in alcun modo comprendere eventuali dati riferiti a soggetti terzi rispetto alla parte istante (a tal fine, è altresì esclusa la possibilità di applicare trattamenti di scomposizione o di mascheramento selettivo dei fotogrammi).

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso.

Per l'esercizio dei soli diritti di accesso alle registrazioni video, nonché per ogni eventuale informazione, l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento e/o su delega di quest'ultimo al designato al trattamento dei dati, utilizzando i dati di contatto sopra indicati. Nel caso di esercizio dei succitati diritti di opposizione, limitazione e cancellazione sul trattamento dei dati personali, l'interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati al contatto sopra indicato.

RECLAMO

Ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei dati non sia conforme a quanto previsto dalla normativa in materia, ha diritto di avanzare un reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali (sito web: www.garanteprivacy.it) o all'Autorità garante dello Stato UE in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La presente informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, pertanto, di consultare regolarmente la pagina web istituzionale https://www.irccs-sangerardo.it della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

Ultimo aggiornamento all'informativa ottobre 2024.

Alla c.a.

Designato al Trattamento dei dati¹

Dott. Antonio Raffaele Borreca

OGGETTO: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

(Artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679)

II/La sottoscritto/a
nato/a ailil
esercita con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679:
1. Accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto (barrare solo le caselle che interessano):
 chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le informazioni previste alle lettere da a) a h) dell'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare; le finalità del trattamento; le categorie di dati personali trattate; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

¹ Giusta delega del Titolare del trattamento, nella persona del Direttore Generale ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto di FSGT (inserire estremi provvedimento/nota)

2. Richiesta di intervento sui dati (artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni (barrare solo le caselle che interessano):
 rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per seguenti motivi (specificare quali):
a);
b);
c);
nei casi previsti all'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, l'attestazione che il titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta dell'interessato de cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali; limitazione del trattamento (art. 18) per i seguenti motivi (barrare le caselle che interessano): contesta l'esattezza dei dati personali; il trattamento dei dati è illecito; i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di udiritto in sede giudiziaria; l'interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si f riferimento):

3.Portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679)
Con riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, il sottoscritto chiede di (barrare solo le caselle che interessano):
 ricevere tali dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; trasmettere direttamente al seguente diverso titolare del trattamento (specificare i
riferimenti identificativi e di contatto del titolare:): tutti i dati personali forniti al titolare; un sottoinsieme di tali dati.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):
4. Opposizione al trattamento (art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679) Il sottoscritto si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e) o lettera f), per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare (specificare):
5. Opposizione al trattamento per fini di marketing diretto (art. 21, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto

chiede di essere informato, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste, in particolare, chiede di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

si riserva di rivolgersi all'autorità giudiziaria o al Garante con ricorso (art. 77) se entro 30 giorni dal ricevimento della presente istanza non perverrà un riscontro.

Recapito per la risposta:	
Indirizzo postale	
Via/Piazza:	
Comune:	
Provincia Codice postale:	
oppure	
e-mail/PEC	_
telefax:	
telefono:	
Eventuali precisazioni	
Il sottoscritto precisa le seguenti informazioni come ident riferibili a terzi (es. numero di telefono, account posta elettr	onica, nick name):
Estremi di un documento di riconoscimento:	
(Luogo e data)	(Firma)
Allegata copia fotostatica di documento di identità	